



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 296/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69788/C** del
registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 16
gennaio 2025.

Ad istanza di

1) **R. G.** nato ad OMISSIS, residente a Palermo in via OMISSIS, C.F.
OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza
dall'1/6/1995;

2) **R. L.** nata ad OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già
dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/6/1995;

3) **C. G. P.** nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, C.F.
OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza
dall'1/8/2003;

4) **B. C.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già
dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/8/2003;

5) **P. G. M.** nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, C.F.
OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal
16/8/2003;

- 6) **P. L.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 2/7/2003;
- 7) **G. S.**, nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/6/1995;
- 8) **P. G.**, nato OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 26/6/1995;
- 9) **B. T.**, nata ad OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 26/6/1995;
- 10) **M. M.**, nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/3/2009;
- 11) **B.F.**, nato OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/11/2001;
- 12) **M. M.** nata a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/4/1997;
- 13) **C. A.**, nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, C.F. OMISSID; già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/7/1992;
- 14) **R. G.** nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/8/2006;
- 15) **M. G.**, nata a OMISSIS residente in OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/7/2004;
- tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella via Notarbartolo n. 38 presso lo studio dell'avv. Isabella Casales Mangano (PEC: isabellamangano@pecaavvpa.it) dal quale sono rappresentati e difesi per mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al ricorso.

CONTRO

1. **FONDO PENSIONI SICILIA** (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, rappresentato e difeso *ex art.* 11 L.R. n. 26/2012 dagli avvocati Margherita Sanfratello e Vincenzo Farina in servizio presso il predetto Ufficio che hanno dichiarato di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria ai seguenti indirizzi PEC: margheritasanfratello@pec.it; v.farinavvpa@pec.it;

2. **Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale** (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale *p.t.*, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Caltanissetta n. 2/e, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lamacchia (C.F.: LMCLRA89D55G273O) dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto, che ha indicato il seguente indirizzo di PEC: laura.lamacchia1@pec.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2025, l'avv. Francesca Vanni Di San Vincenzo per i ricorrenti e l'avv. Laura La Macchia per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e, in sostituzione per delega orale, per il Fondo Pensioni Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe, già dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza rispettivamente dalle date indicate in epigrafe, esponevano quanto segue.

I.a. Con atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo PEC il 31.05.2024 i ricorrenti chiedevano al Fondo Pensioni Sicilia di provvedere alla rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) in godimento per il triennio 1991-1993 e la conseguente liquidazione delle differenze economiche maturate oltre interessi e rivalutazione come per legge, in forza della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 co. 3 della L. 23/12/2000 n. 388 (ai sensi del quale la proroga al 31/12/1993 dell'operatività dell'art. 9 del D.P.R. 44/1990, prevista dall'art. 7 del D.L. 384/1992 conv. in L. 438/1992, non modifica la data del 31/12/1990 già prevista per la maturazione del servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA) con conseguente operatività degli aumenti RIA anche per il triennio 1991-1993 sulla base del costante parallelismo tra la normativa statale e quella regionale diretto ad armonizzare progressivamente le due discipline. Secondo gli istanti l'espunzione dall'ordinamento della previsione di cui al citato art. 51, co. 3 L. 388/2000 ha effetto anche nell'ordinamento regionale per cui gli aumenti contrattuali previsti dalla L.R. 19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993, ultima *tranche* prevista per il triennio 1988-1990, dovrebbero ritenersi applicabile anche per il triennio 1991-1993.

Con riferimento al parallelismo tra la legislazione statale e quella regionale parte ricorrente deduceva che la regolamentazione regionale deve attenersi agli obiettivi indicati a livello nazionale allo scopo di garantire uniformità di trattamento e che il legislatore regionale aveva sempre mutuato il meccanismo disposto in sede statale mediante recepimento espresso delle singole normative o disciplinando la materia in modo analogo come avvenuto con il nuovo assetto statale introdotto dalla L. 93/1983 (c.d. Legge quadro sul pubblico impiego) recepita a livello regionale dalla L.R. 38/1991, con cui è stato regolamentato il nuovo sistema del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali con il passaggio dal sistema della progressione per classi ed aumenti periodici (L.R. 41/1985) a quello contrattuale basato sugli accordi di comparto (L.R. 38/1991).

In particolare, così come previsto a livello statale dal D.P.R. 266/1987, l'art. 5 L.R. 11/1988 ha istituito la RIA, costituita dal valore delle classi e scatti in godimento alla data del 31/12/1986, disponendo l'attribuzione di incrementi stipendiali con decorrenza dal 1/1/1989 ove il rinnovo contrattuale non fosse intervenuto entro il 30/6/1989.

Parte ricorrente evidenziava che ulteriori aumenti erano stati riconosciuti a livello statale dall'art. 9 del D.P.R. 44/1990 ed a livello regionale dalla L.R. 19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993 stante il mancato avveramento della predetta condizione. In ultimo, la disciplina statale di cui all'art. 9 D.P.R. 44/1990 era stata successivamente prorogata sino al 31/12/1993 dall'art. 7 del D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992 e, a seguito di diversi contrasti

giurisprudenziali, era intervenuto l'art. 51, co. 3 della L. 388/2000

qualificatasi come norma di interpretazione autentica, il quale

stabiliva che la proroga sino al 31/12/1993 dovesse intendersi valida

solo per la disciplina giuridica e non anche per le maggiorazioni della

RIA il cui termine rimaneva fissato al 31/12/1990.

Parte ricorrente evidenziava che il D.P.Reg. 11/1995, nel disciplinare

il nuovo sistema di regolamentazione del trattamento giuridico ed

economico del personale regionale, aveva stabilito che l'efficacia dei

nuovi contratti avesse decorrenza dall'1/1/1994 e che gli aumenti

previsti dall'art. 5 L.R. 19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993 attribuiti

sino al 30/6/1990 costituiscono l'ultima tranche di benefici economici

previsti per il triennio 1988-1990.

Secondo la difesa attorea la proroga disposta dall'art. 7 del D.L.

438/1992 stante la sua natura di riforma economico-sociale

produceva effetti anche nell'ordinamento regionale per cui

l'estensione delle maggiorazioni della RIA previste a livello statale

dal D.P.R. 44/1990 sino al 31/12/1993, conseguente alla declaratoria

di incostituzionalità dell'art. 51, co. 3 L. 388/2000, doveva trovare

applicazione anche a livello regionale, pena una disparità di

trattamento tra dipendenti pubblici statali e regionali.

In ultimo, parte ricorrente deduceva che la tesi di una non

applicazione della disciplina statale non era giustificata dalla

soppressione del sistema di progressione economica abrogato con

decorrenza dal 2/7/1990 atteso che gli aumenti riconosciuti dalla L.R.

19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993 erano stati attribuiti in misura fissa

indipendentemente dalla progressione economica disciplinata dal precedente sistema (lett. a tabella O L.R. 41/1985 abrogata a decorrere dal 2/7/1990).

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della RIA in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l'effetto,
- condannare le Amministrazioni regionali, ognuna nell'ambito di propria competenza, al pagamento in favore di ciascuno delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge.

II. Con decreto del 20 gennaio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 18 giugno 2025, poi rinviata al 25 giugno 2025.

In data 20 gennaio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 20 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia contestando il ricorso.

La difesa dell'Ente previdenziale siciliano in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso *ex art. 152 e 153 c.g.c.*, con particolare riguardo a "l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione" in quanto si trattava di un ricorso cumulativo in cui ciascun ricorrente assumeva una propria posizione con un distinto ed

autonomo rapporto con applicazione di regole e istituti non uniformi

mentre gli stessi non avevano prodotto (com'era loro specifico onere)

alcun atto e/o documento idoneo a provare il loro specifico vissuto

lavorativo presso la Regione.

Sempre in via preliminare il Fondo eccepiva che il ricorso era

inammissibile poiché i benefici in oggetto risalgono al periodo in cui

gli attori prestavano servizio per cui i suddetti benefici avrebbero

dovuto essere richiesti al giudice del rapporto di lavoro,

evidenziando di non avere alcuna competenza nel definire la

retribuzione e/o eventuali maggiorazioni della stessa oggetto di

ricorso in quanto la competenza del Fondo Pensioni attiene

esclusivamente al profilo pensionistico del dipendente regionale

dopo la cancellazione dello stesso dal ruolo della Regione Siciliana,

disposta con apposito provvedimento amministrativo emesso dal

Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica -

Assessorato delle Autonomie Locali - nella sua qualità di

amministrazione datoriale. Ne consegue che qualunque

determinazione del Fondo era subordinata alla "rideterminazione"

della base pensionabile da parte del Dipartimento della Funzione

Pubblica della Regione Siciliana.

Nel merito il Fondo deduceva che la rideterminazione della base

pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le

maggiorazioni della RIA in godimento per il triennio 1991-1993 per i

ricorrenti non era accoglibile a seguito della sent. n. 4/2024 della

Corte costituzionale perché gli effetti di quest'ultima riguardavano

soltanto coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile, nonché coloro che avevano provveduto ad interrompere la prescrizione quinquennale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 36197/2023) in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti sui rapporti esauriti per cui la suddetta sentenza non è idonea ad estendere i suoi effetti favorevoli a coloro che prima dell'intervento della Corte non avessero promosso i relativi giudizi e non avessero regolarmente interrotto il decorso della prescrizione che, trattandosi di emolumenti stipendiali, è quinquennale

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- dire e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte in ordine alla domanda relativa a benefici riconducibili al periodo in cui i ricorrenti prestavano attività di servizio e comunque, dichiarare la decadenza dall'azione e la inammissibilità della domanda;
- dire e dichiarare prescritti i benefici richiesti;
- in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari

IV. In data 5 giugno 2025 si costituiva in giudizio il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

In via pregiudiziale era eccepito il difetto di giurisdizione della Corte

adita in favore del giudice del rapporto e l'inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo dell'intervenuta decadenza dell'azione giuslavoristica in quanto la RIA era una maggiorazione stipendiale che compone il trattamento economico dei pubblici dipendenti, materia che esula pacificamente dalla giurisdizione della Corte dei conti essendo un emolumento economico destinato ad integrare soltanto di riflesso il trattamento pensionistico.

In via preliminare, era eccepita l'inammissibilità ai sensi degli artt. 152 e 153, co. 1 del c.g.c. in quanto il ricorso, proposto collettivamente nell'interesse di soggetti titolari di posizioni giuridiche differenti in relazione al precedente rapporto lavorativo, era assolutamente generico nella prospettazione dei fatti e degli elementi giuridici sui quali si fonderebbe la pretesa alla maggiorazione della R.I.A.

Nel merito era eccepito che il diritto ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile (*rectius* del trattamento stipendiale) in conseguenza delle maggiorazioni R.I.A. risultava già prescritto in quanto il diritto alla maggiorazione stipendiale maturato per gli anni 1991-1993 era sorto al tempo in cui i dipendenti prestavano servizio e non quindi con riferimento al periodo di quiescenza per cui qualsivoglia azione di tutela avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. cosa non avvenuta non risultando atti di interruzione prima della PEC del 31.05.2024. Parte ricorrente a tal proposito argomentava che la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata

incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all’esercizio del diritto medesimo, non impedendo il decorso del termine di prescrizione.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

V. In data 11 giugno 2025 parte ricorrente depositava una memoria difensiva in cui controdeduceva alle eccezioni e agli argomenti difensivi delle Amministrazioni resistenti osservando quanto segue.

Parte ricorrente deduceva sull’ammissibilità del ricorso collettivo in quanto quest’ultimo era lo strumento più opportuno e idoneo a garantire il rispetto del principio di economia processuale semplificando la gestione di procedimenti giudiziari complessi mediante la riunione di più giudizi che condividono elementi di connessione come l’oggetto ed il titolo della domanda in un unico procedimento con la conseguenza che la diversità del fatto storico è compatibile con il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva nel senso che l’identità del *petitum* e della *causa petendi* garantiscono l’economia processuale e l’armonizzazione delle decisioni.

Nel caso di specie sussisteva un litisconsorzio facoltativo in quanto i ricorrenti, tutti già dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza rispettivamente dalle date indicate nell'epigrafe del ricorso, formulavano la medesima domanda per le medesime ragioni di diritto: rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con il computo degli aumenti della RIA, già previsti fino al 1990, per il triennio 1991-1993, mentre la diversità del fatto storico, collegata alla distinta data di inquadramento in ruolo e di collocamento in pensione, non si porrebbe in contrasto con la pretesa dedotta, uguale per tutti gli istanti, e con le ragioni poste a fondamento della medesima, essendo la disciplina normativa applicata per la determinazione delle pensioni spettanti ai deducenti la medesima in quanto trattasi di personale inquadrato nei ruoli regionali prima della vigenza della L.R. 21/1986 e il cui trattamento pensionistico e previdenziale era stato determinato in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 2/1962 e s.m.i.

Riguardo all'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio parte ricorrente deduceva che la domanda oggetto del giudizio integra una questione di diritto che non richiede alcun onere probatorio a carico degli interessati.

Era avversata anche l'eccezione di prescrizione in quanto l'oggetto della rivendicazione era la corretta e congrua determinazione del trattamento pensionistico già liquidato.

Riguardo alle questioni di merito parte ricorrente deduceva che la

questione non era esaurita perché non è stata mai definita da alcuna decisione avente efficacia di giudicato e si argomentava che il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di pubblicazione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51 co. 3 della L. 388/2000 atteso che da tale momento si è verificata l'estensione degli effetti della disposizione oggetto di interpretazione autentica (art. 7 co. 1 del D.L. 384/1992) anche dal punto di vista economico in quanto la norma dichiarata illegittima disponeva che gli aumenti previsti nel citato art. 7 dovessero essere applicati sino al 31/12/1990.

Era evidenziato che il diritto a pensione era imprescrittibile per cui l'eventuale prescrizione colpirebbe i ratei economici conseguenti alla rideterminazione della base pensionabile e del relativo trattamento pensionistico senza incidere sul diritto alla corretta determinazione del medesimo.

Parte ricorrente ribadiva che l'applicabilità degli effetti della caducazione della disposizione statale dichiarata costituzionalmente illegittima si riverberano a livello regionale per effetto del costante parallelismo intercorrente tra la normativa statale e quella regionale.

A tal proposito era evidenziato che la nuova regolamentazione della materia ad opera del D.P.Reg. 11/1995 era sovrapponibile a quella dettata per il personale statale, come ad esempio l'attribuzione forfettaria di £. 20.000 mensili prevista dall'art. 7 del D.L. 384/1992 a decorrere dal 1/1/1994. Secondo la difesa attorea altro elemento a supporto e conferma di ciò si rinviene nel disposto di cui all'art. 21 della L.R. 21/2003 ai sensi del quale, nell'ottica di una completa

uniformità di disciplina, l'applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 2/1962 e s.m.i. in tema di determinazione del trattamento pensionistico e previdenziale del personale assunto prima della data di vigenza della L.R. 21/1986, rimane circoscritta sino al 31/12/2003 trovando applicazione a decorrere dal 1/1/2004 la normativa statale.

VI. All'udienza del 25 giugno 2025 con ordinanza a verbale, a seguito di richiesta concorde delle parti, veniva fissata l'udienza dell'11 settembre 2025, assegnando alle parti termine per note di replica.

VII. In data 17 luglio 2025 il Fondo Pensioni depositava memoria di replica contestando gli argomenti difensivi articolati nella memoria attorea dell'11 giugno 2025.

In primo luogo, l'Ente resistente insisteva nell'eccezione del difetto di giurisdizione e su quella di inammissibilità del ricorso.

In secondo luogo, era contestato il dedotto parallelismo tra la normativa statale e quella regionale deducendo che la sentenza di illegittimità costituzionale riguardava l'istituto della maggiorazione RIA di cui all'art. 2 del DPR 68/1986 relativo al personale dipendente del comparto Ministeri che non trova applicazione per il personale delle Regioni e degli Enti locali.

Per il resto insisteva in tutte le conclusioni in atti.

VIII. In data 19 luglio 2025 il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale depositava memoria di replica contestando gli argomenti difensivi articolati nella memoria attorea dell'11 giugno 2025.

L'Amministrazione insisteva in tutte le eccezioni già poste

deducendo l'inapplicabilità al personale regionale della disciplina statale in materia di maggiorazione RIA ed evidenziando che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, sulla base della competenza legislativa esclusiva in materia di "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" di cui all'art. 14, co. 1, lettera q) dello Statuto speciale, ha provveduto a disciplinare con norme e modalità proprie e peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l'istituto della RIA regionale, che risulta pertanto simile, ma comunque diverso e autonomo, rispetto a quello della RIA statale. Secondo la difesa della resistente da tale autonomia dell'istituto della RIA regionale (in virtù della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana) ne deriva l'impossibilità di applicare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 ai dipendenti regionali, considerato che oggetto della specifica questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* è la disciplina normativa nazionale.

Infine, si insisteva nell'eccezione di prescrizione, ritenendo infondata la tesi avversaria di fare decorrere la prescrizione dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

IX. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti si riportavano agli atti e chiedevano la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti quali *ex*

dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza appartenenti al c.d.

contratto 1 alla riliquidazione delle loro pensioni mediante

l'inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative

alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione

statale e tale pretesa trova causa nella sentenza n. 4 dell'11 gennaio

2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l'illegittimità

costituzionale dell'art. 51, co. 3 della legge n. 388/2000.

2. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione del difetto di

giurisdizione avanzata dalle Amministrazioni resistenti in quanto il

petitum sostanziale che connota la domanda di parte ricorrente attiene

esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica

senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato.

A tal proposito è stato affermato che presupposto della giurisdizione

esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica è "l'assenza di

conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o

di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo

trattamento economico globalmente considerato quando non sul

complessivo status attuale e futuro: tale assenza costituendo la

condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di

lavoro" (si vedano: Cass. 24/07/2013, n. 17927; Cass. Sez. U. ord.

14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. ord. 19/01/2007, n. 1134).

È stato ancora statuito che "ai fini del riparto di giurisdizione nelle

controversie relative alla computabilità dell'indennità di

amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere

tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta

all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d'impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l'Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare - dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti" (Cass. civ., SS.UU. 20/05/2010, n. 12337).

Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull'odierno giudizio.

3. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione delle Amministrazioni resistenti di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 152, co. 1, lett. d) ed e), del c.g.c. e di nullità del ricorso per mancanza di indicazione dei mezzi di prova ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c.

Anche la predetta eccezione va disattesa, in quanto gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono sufficientemente specificati così come anche il titolo legittimante le pretese azionate,

ravvisandosi i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo introduttivo dell'odierno giudizio in quanto proposto a tutela di posizioni giuridiche contraddistinte dalla identità della normativa applicabile, sulla base delle medesime argomentazioni e lamentando la medesima lesione (rappresentata dalla mancata inclusione nella base pensionabile delle maggiorazioni RIA in godimento nel triennio 1991-1993) senza che sia ravvisabile alcun conflitto di interessi tra le posizioni dei 15 ricorrenti.

4. Passando al merito, il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito riportate.

4.1. La pretesa di parte ricorrente sulla riliquidazione migliorativa dei trattamenti pensionistici in godimento sull'asserita spettanza degli incrementi della RIA per il triennio 1991-1993, non rivendicati *ex se* ma quali presupposti per il ricalcolo della base pensionistica, ha come fulcro la prospettazione che al personale dipendente della Regione Sicilia si applichi direttamente la disciplina statale in materia per cui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51, co. 3 della L. 388/2000 produce effetti anche sugli *ex* dipendenti della Regione Siciliana ora in quiescenza.

Tale prospettazione è stata avversata dalle due Amministrazioni resistenti, le quali di contro hanno evidenziato che la Regione Siciliana in materia di trattamento giuridico ed economico del suo personale ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 14 co. 1, lettera q) dello Statuto e che in materia di RIA il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un

parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio ad essa.

Questo Giudice osserva che la prospettazione attorea non è fondata risultando fondato quanto dedotto dalle Amministrazioni resistenti come affermato in modo costante dalla giurisprudenza contabile di questa Sezione la quale ha già affermato con motivazione del tutto condivisibile che “Al fine di valutare l’applicabilità delle suddette disposizioni statali (art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/92 interpretato autenticamente dall’art. 51, c. 3 l. 388/00) nell’ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all’attuale sistema della retribuzione individuale di anzianità. La progressione economica collegata all’anzianità è stata superata nell’ordinamento regionale. Con l’art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valedoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio 1 luglio 1988 - 1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r. 41/85 ossia classi ed aumenti periodici. L’art. 5 della l.r. 19/91 ha abolito definitivamente il meccanismo già congelato dall’art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990. Tale norma costituisce,

pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti in base all'art. 5 l.r. 11/88. Anche lo Stato, con l'art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall'1 gennaio 1989. Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l'applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall'interpretazione autentica effettuata con l'art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall'art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l'anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di comparto ... E così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r.

19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che, non apportando alcuna novità in ordine al problema che qui interessa, ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88" (C. conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 2269/2012).

Tale orientamento è stato seguito dalla costante giurisprudenza successiva di questa Sezione (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. nn. 3249/2012 e 2858/2013) che ha negato la natura di riforma economico sociale dell'art. 51, co. 3, legge n.388/2000 come prospettato da parte ricorrente nell'odierno giudizio (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 1771/2013).

4.2. A tale profilo dirimente di non applicabilità al personale regionale della disciplina di cui al comma 3 dell'art. 51, L. 388/2000 oggetto di declaratoria di incostituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 si aggiunge la circostanza che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di avere percepito dall'ex Amministrazione di appartenenza gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, a seguito della suddetta sentenza della Consulta n. 4/2024,

quale elemento integrativo del trattamento retributivo effettivamente spettante in costanza di attività lavorativa, ovvero sia stato accertato dal Giudice competente, a seguito di gravame, il diritto vantato dai medesimi alla corresponsione del suddetto beneficio economico. Infatti, costituisce corollario generale in materia che “qualsiasi emolumento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell’assegno pensionistico, deve essere necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto” per cui “la maggiorazione a titolo di R.I.A. ... deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento ... facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza

cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell'emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico" (C. conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025).

4.3. Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.

5. Considerata la novità della questione, le spese di lite sono compensate integralmente *ex art.* 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost., sent. n. 77/2018).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1 del c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre

